

## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 237/10<sup>^</sup>

1<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

**Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”.**

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La L. 7 aprile 2014 n. 56, generalmente nota come "legge Del Rio", ha dato avvio ad una radicale ridefinizione strutturale e nazionale del sistema della autonomie locali, in particolare per quanto riguarda le Province. Com'è ben noto, detta legge prevede il mantenimento in capo alle strutture intermedie di alcune funzioni aventi carattere fondamentale e, al contempo, dispone che Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano a riallocare le altre funzioni secondo scelte autonome coerenti con quanto sancito dall'art. 118 Cost. e attuate secondo i criteri indicati dall'art. 1, commi 92 e SS.. della stessa legge.

La Regione Calabria, mediante la L.R. 22 giugno 2015, n. 14, “**Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56**”, ha provveduto a un primo recepimento della normativa nazionale, in particolare dell' articolo 1, comma 89, riassumendo, nell'ambito delle competenze amministrative regionali, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della **legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali**, e ss.mm.ii.

Con la presente proposta di legge si intende proseguire nell’opera di adeguamento, ampliando, nello specifico, le funzioni e compiti amministrativi dei Comuni, attualmente in capo alle Province, in merito a:

- contributi a organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali;
- finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali;
- contributi per la gestione degli asili-nido comunali;
- autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali;
- gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.

La *ratio* sottesa a questa iniziativa legislativa è, evidentemente, quella di attribuire ai Comuni alcune funzioni che si prestano ad essere esercitate al livello istituzionale di maggiore prossimità al cittadino, previa intesa con la Regione, che provvede a determinare i criteri e le modalità, riservando, pertanto, alla Regione medesima, esclusivamente quelle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, che presentano esigenze di maggiore unitarietà.

Legge vigente	Proposta di modifica
<b>(L.R. 12 agosto 2002 n. 34)</b>	<b>P.L. n. /10<sup>^</sup></b>
Art. 131 Funzioni delle province.	,
1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:	
a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;	
b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;	
c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;	
d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;	
e) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;	
f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;	
g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;	
h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla	<del>h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla</del>

Regione, d'intesa con le province;	<del>Regione, d'intesa con le province;</del>
i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;	<del>i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;</del>
l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;	<del>l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;</del>
m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;	
n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;	
o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;	
p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;	
q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;	<del>q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;</del>
r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.	<del>r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.</del>
Art. 132 Funzioni dei comuni.	
1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:	
a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;	
b) indicazione dei settori di innovazione negli interventi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5 della legge n. 328/2000;	
c) esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 328/2000 e secondo, quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;	
d) titolarità delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento	

dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;	
e) elaborazione ed adozione, mediante un accordo di programma dei piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;	
f) promozione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità, tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;	
g) coordinamento di programmi, attività, progetti degli Enti che operano nell'ambito dei Servizi Sociali volti all'integrazione sociale, nonché intese con le ASL per le attività socio - sanitarie e per i piani di zona;	
h) realizzazione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000, per valutare la qualità dell'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;	
i) adozione della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della legge n. 328/2000 e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.	
	<b>l) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con i Comuni;</b>
	<b>m) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con i Comuni;</b>
	<b>n) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con i Comuni;</b>
	<b>o) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;</b>
	<b>p) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.</b>

**Relazione tecnico- finanziaria**

La presente legge reca norme che contemplano modifiche ordinamentali, procedurali e organizzative e non comporta alcun onere finanziario a valere sul bilancio regionale.

Infatti, le disposizioni di cui all'articolo 1 prevedono un mero trasferimento delle funzioni amministrative dalle soppresse province ai comuni, senza comunque generare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale previsti a legislazione vigente negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 / 2019, dato che le somme ivi previste e disponibili saranno ripartite con modalità differenti ai comuni ma senza modificarne lo stanziamento.

A conferma di quanto sopra indicato, l'articolo 2 dispone la clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale la legge non comporta nuove o maggiori spese a valere sulla finanza regionale.

Consigliere Domenico Bevacqua

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo : Legge regionale “.....”**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**


Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **teito di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Domenico Bevacqua  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
Presidente IV<sup>a</sup> Commissione  
On. Domenico Bevacqua




## Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Totale				

Domenico Bevacqua  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
Presidente IV Commissione  
On. Domenico Bevacqua 

**Proposta di legge recante:**  
**“Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2002 n. 34**  
**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”.**

**ARTICOLATO**

Art. 1

*(Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34)*

1. Alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le lettere *h*), *i*), *l*), *q*) e *r*) del comma 1 dell'articolo 131 sono soppresse.

b) Al comma 1 dell'articolo 132 dopo la lettera *i*) sono aggiunte le seguenti lettere:

“l) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con i Comuni;

m) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con i Comuni;

n) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con i Comuni;

o) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;

p) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.”.

Art. 2

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).